



CODICE ETICO DI UNIONCAMERE PIEMONTE

Art. 1.

FINALITÀ, AMBITO DI APPLICAZIONE E DIFFUSIONE DEL CODICE ETICO

Unioncamere Piemonte adotta il presente Codice Etico (d'ora in avanti "Codice") con l'intento di definire e rendere esplicito l'insieme dei principi, dei valori e delle direttive ai quali devono ispirarsi le politiche, le linee strategiche e le condotte dell'ente nel suo complesso e di tutti i soggetti, individuali e collegiali, che, nell'ambito dei rispettivi ruoli e competenze, operano in funzione delle sue finalità istituzionali.

Sono attribuite al presente Codice le seguenti funzioni:

- ❖ di **legittimazione**: il Codice esplicita i doveri e le responsabilità di Unioncamere Piemonte nei confronti di tutti coloro che entrano in contatto con la Stessa e viceversa;
- ❖ **cognitiva**: il Codice consente di riconoscere i comportamenti non etici e di indicare le corrette modalità di esercizio delle funzioni e dei poteri attribuiti a ciascuno;
- ❖ di **incentivo**: il Codice contribuisce allo sviluppo di una coscienza etica e rafforza la reputazione di Unioncamere Piemonte ed il rapporto di fiducia con i soggetti che entrano in contatto con la Stessa.

Il Codice trova applicazione nei confronti di tutti gli amministratori, organi di controllo, dipendenti, collaboratori, consulenti, fornitori, rappresentanti dell'ente nominati o designati in società, organismi o istituzioni.

Unioncamere Piemonte si impegna a realizzare ogni adeguata attività di informazione e diffusione (mediante affissione presso la bacheca aziendale, pubblicazione sul sito web aziendale, ovvero in altra forma comunque idonea) del

presente Codice al fine di promuovere tra tutti i soggetti destinatari l'adesione ai principi ed alle regole di comportamento in esso individuati nonché di garantirne il più ampio e consapevole rispetto.

Art. 2

ATTIVITÀ DI GOVERNO DELL'ENTE

Nelle attività di governo gli amministratori e, per quanto di loro responsabilità, i vertici amministrativi si impegnano a perseguire l'obiettivo primario dello **sviluppo e della valorizzazione dell'ente**, nel pieno **rispetto della sua vocazione istituzionale** come delineata nella legislazione e nella disciplina statutaria.

Nelle deliberazioni collegiali e nei comportamenti individuali dovranno essere massimamente tutelati i principi di **indipendenza e imparzialità, correttezza istituzionale, responsabilità nell'assunzione e nel conferimento di nomine**, cariche o simili.

Le funzioni connesse alla carica ricoperta saranno esercitate assicurando la necessaria **preparazione e integrità morale**, garantendo l'**assenza di conflitti di interesse o di situazioni di incompatibilità**, che dovranno essere tempestivamente denunciate. È vietato strumentalizzare la propria posizione per realizzare interessi contrastanti con quelli di Unioncamere Piemonte ovvero utilizzare – a vantaggio proprio o di Terzi - informazioni acquisite nello svolgimento della propria attività in contrasto con gli interessi di Unioncamere Piemonte.

Agli organi di controllo dovranno essere garantite la **massima indipendenza ed autonomia**, nello scrupoloso rispetto della funzione esercitata.

Art. 3

RAPPORTI DI LAVORO

Unioncamere Piemonte riconosce le **risorse umane come patrimonio fondamentale** e come elemento imprescindibile di sviluppo e di realizzazione della propria missione.

A tal fine assicura ai propri dipendenti e collaboratori pieno **rispetto della dignità personale e professionale** di ciascuno e si impegna a valorizzare le capacità e le competenze dei propri dipendenti e collaboratori, mettendo loro a disposizione idonei strumenti di formazione, crescita e aggiornamento.

Inoltre, Unioncamere Piemonte garantisce che i processi di selezione, gestione e formazione dei dipendenti e dei collaboratori siano basati su valutazioni di professionalità e merito, vietando qualsiasi forma di discriminazione, diretta o

indiretta, in ragione del sesso, della lingua, della razza, della religione, delle opinioni politiche e delle condizioni personali e sociali.

Unioncamere Piemonte condanna ogni tipo di attività che possa comportare lo sfruttamento o la riduzione in schiavitù di qualsiasi individuo, nonché ogni forma di sfruttamento del lavoro minorile.

I rapporti tra colleghi devono ispirarsi a **correttezza reciproca, collaborazione leale**, riconoscimento delle rispettive competenze. Inoltre, i dipendenti si impegnano alla solidarietà reciproca così da favorire la creazione di un ambiente lavorativo idoneo alla tutela della persona e del lavoratore tanto dal punto di vista professionale quanto da quello relazionale.

Nei rapporti gerarchici devono essere osservati **obiettività ed equilibrio**, favorendo, nel rispetto delle esigenze organizzative dell'ente, la crescita professionale dei collaboratori secondo **criteri di merito e competenza**. I soggetti apicali non devono abusare della propria posizione e devono astenersi dal porre in essere qualsivoglia condotta vessatoria e/o intimidatoria nei confronti dei dipendenti. I dipendenti devono rispettare le direttive impartite dai soggetti apicali e rendere note al Comitato Etico eventuali situazioni in contrasto con i principi e le regole di cui al presente Codice. In nessun caso i dipendenti e i collaboratori di Unioncamere Piemonte offriranno o accetteranno doni, favori o prestazioni gratuite che possano porsi in conseguenza o relazione diretta o indiretta con le funzioni svolte, qualora di valore tale da considerarsi inopportuni o eccedenti i limiti della consuetudine e dei rapporti di cortesia.

Infine, Unioncamere Piemonte promuove e garantisce politiche per sicurezza sui luoghi di lavoro atte a garantire le migliori condizioni possibili ai sensi del dlgs. 81/08 a tutela della salute e dell'incolumità di tutti i dipendenti, collaboratori e terzi impiegati nelle attività aziendali, promuovendo la cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 4

POLITICA ANTICORRUZIONE E RAPPORTI CON I TERZI

Comma 1

Disposizioni generali

Unioncamere Piemonte intrattiene e gestisce rapporti con soggetti pubblici e privati nel rispetto della normativa vigente e dei principi fissati nel presente Codice.

I contatti con i soggetti pubblici e privati devono essere tenuti con correttezza e trasparenza in modo tale da evitare ogni comportamento volto, anche solo potenzialmente, ad influenzarne le decisioni.

Sono vietate dazioni, regalie, benefici (sia diretti che indiretti), omaggi, atti di cortesia e di ospitalità finalizzati ad influenzare le scelte altrui o accordarsi in tal senso o anche solo a sensibilizzare in un determinato senso i soggetti pubblici o privati.

Sono unicamente consentite dazioni, regalie, benefici (sia diretti che indiretti), omaggi, atti di cortesia e di ospitalità di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini locali o internazionali che sposino il duplice requisito di tenuità (ovvero modico valore simbolico) ed eguaglianza (ovvero parità di costo nella scelta del dono).

È comunque vietata ogni regalia effettuata su iniziativa personale o attingendo da fondi sociali non preventivamente adibiti a tale scopo.

Parimenti, è vietato ricevere (o accettare la promessa) dazioni, regalie, benefici (sia diretti che indiretti), omaggi, atti di cortesia e di ospitalità finalizzati ad influenzare le scelte di chi opera per Unioncamere Piemonte.

Inoltre, è fatto divieto di:

- appropriarsi di denaro o di altra cosa mobile altrui di cui si ha la disponibilità o il possesso per ragione del proprio ufficio o servizio;
- ricevere o ritenere indebitamente denaro od altra utilità, per sé o per un terzo, giovandosi dell'errore altrui;
- procurare intenzionalmente a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto nello svolgimento delle proprie funzioni o del proprio servizio, mediante comportamenti posti in essere in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto.

Unioncamere Piemonte si astiene dal fornire qualsiasi contributo, diretto o indiretto, sotto qualsiasi forma, a partiti, movimenti, comitati ed organizzazioni politiche e sindacali, a loro rappresentanti e candidati, eccezion fatta per quanto ammesso e previsto dalle leggi e dai regolamenti vigenti. In particolare, le sponsorizzazioni di eventi, manifestazioni, *meetings* e simili iniziative potranno essere effettuati solo se conformi alla legge ed ai principi di lealtà, correttezza, trasparenza e verificabilità. Unioncamere Piemonte può riconoscere contributi e

liberalità a favore di soggetti con finalità sociali, morali, scientifiche e culturali, astenendosi qualora si ravvisino possibili conflitti di interessi di ordine personale o aziendale.

Comma 2

Rapporti con consulenti e fornitori

I rapporti con i consulenti ed i fornitori, fermo il rispetto della normativa sulla contrattualistica pubblica, dovranno essere orientati alla **massima trasparenza, imparzialità e correttezza**, all'applicazione di **condizioni contrattuali eque** e reciprocamente soddisfacenti, all'osservanza puntuale dei rispettivi adempimenti.

Unioncamere Piemonte si impegna a verificare i requisiti di onorabilità ed affidabilità in capo alle controparti commerciali (fornitori, consulenti, appaltatori, etc.). In ogni caso nessun rapporto commerciale verrà intrapreso o proseguito con controparti commerciali di cui sia anche solo sospettata l'appartenenza o la contiguità ad organizzazioni criminali, o che siano sospettati di agevolare in qualsiasi forma, anche occasionale, l'attività di organizzazioni criminali.

Dovranno essere promosse modalità attuative che privilegino il **rispetto dell'ambiente e soluzioni eco sostenibili**.

Unioncamere Piemonte, i suoi dipendenti ed amministratori si impegnano ad **evitare** situazioni nelle quali possa configurarsi, anche solo potenzialmente, **qualsiasi conflitto di interesse** ed a perseguire nell'ambito dell'attività contrattuale unicamente la miglior soluzione per l'ente.

comma 3

Rapporti Con Il Sistema Camerale

Unioncamere Piemonte riconosce l'importanza per la propria attività ed il proprio ruolo dell'inserimento all'interno della rete organizzativa camerale, assume come proprio fondamentale valore il **senso di appartenenza a tale sistema** e favorisce ogni iniziativa utile a consolidarlo.

Si impegna a rispettare e rafforzare, in particolare, la **missione di servizio alle Camere di commercio del Piemonte**, adottando scelte programmatiche volte a realizzare tale obiettivo con **professionalità, spirito di collaborazione e responsabilità**, nel **rispetto dei rispettivi ruoli** e livelli di competenza.

Comma 4

Rapporti con le istituzioni pubbliche e le Associazioni di categoria

Nei rapporti con le istituzioni pubbliche e con le associazioni di categoria dovrà essere perseguito l'obiettivo primario di **contribuire al processo di sviluppo** dell'economia del territorio, attuando politiche improntate all'**imparzialità**, all'**indipendenza** ed alla **collaborazione** nel rispetto dei diversi ruoli.

Comma 5

Rapporti con i mass media

Unioncamere Piemonte si impegna a gestire i rapporti con la stampa, i mezzi di comunicazione e informazione e, più in generale, gli interlocutori esterni, nel rispetto dei principi di verità, correttezza e trasparenza ed individuando soggetti all'uopo autorizzati.

Qualsiasi richiesta di notizie da parte dei mass media ricevuta dal personale aziendale, deve essere comunicata alla funzione aziendale a ciò espressamente adibita, che avrà cura, ove necessario, di divulgare le notizie non riservate.

Art. 5

GESTIONE DI FONDI PUBBLICI

Nelle attività che, direttamente od indirettamente, comportano la gestione o l'erogazione di fondi pubblici di origine regionale, nazionale o comunitaria, Unioncamere Piemonte adotterà **procedure trasparenti** ed improntate al massimo **rigore** negli atti di spesa e di rendicontazione.

Unioncamere Piemonte si impegna a conservare la documentazione relativa ad ogni operazione posta in essere, in modo da consentire in ogni momento la ricostruibilità dell'operazione e l'individuazione dei soggetti coinvolti.

Art. 6

TUTELA DEI DATI

Unioncamere Piemonte tutela i dati personali di tutti i dipendenti, collaboratori e di tutti coloro che entrano in contatto con la Stessa, evitando ogni uso improprio di tali informazioni e rispettando le disposizioni normative in tema di privacy.

Unioncamere Piemonte informa gli interessati circa il soggetto che effettuerà il trattamento dei dati e le modalità e le finalità del trattamento, garantendo che lo stesso avvenga per i soli scopi - determinati, espliciti e legittimi - indicati nel pieno rispetto dei criteri di liceità e correttezza del trattamento.

Unioncamere Piemonte garantisce l'utilizzo di sistemi informatici e di software che riducano al minimo l'utilizzo di dati personali e identificativi e - laddove possibile - garantisce l'utilizzo di altre modalità idonee a mantenere l'anonimato dell'interessato.

In ogni caso, i dati di cui Unioncamere Piemonte viene a conoscenza sono conservati per il solo periodo di tempo strettamente necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e/o successivamente trattati e sono custoditi mediante apposite misure di sicurezza idonee a ridurre al minimo il rischio di distruzione, perdita, accesso non autorizzato e trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Art. 7

APPROVAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL CODICE

Con delibera della Giunta di Unioncamere Piemonte è costituito un Comitato Etico composto dal Presidente, dal Direttore e dal Segretario Generale di una delle Camere di commercio del Piemonte.

Il Comitato Etico ha funzione di garante del presente Codice e potrà esprimersi, anche su richiesta di chiunque abbia interesse tra i destinatari indicati all'art. 2, su questioni che riguardino l'interpretazione ovvero l'applicazione a casi specifici delle disposizioni di cui allo stesso Codice.

Il presente Codice è approvato dal Consiglio di Unioncamere Piemonte su proposta della Giunta ed è soggetto a revisione in base alle esigenze manifestatesi nel corso della sua applicazione, su richiesta del Comitato Etico.

Art. 8

DISPOSIZIONI FINALI

Laddove vi siano condotte in violazione del Codice rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/01 e dei protocolli di prevenzione di cui al MOG231, tali devono essere portate a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza (c.d. OdV).

L'OdV, acquisita e/o ricevuta la notizia circa la presunta violazione del Codice:

- ne verifica la rilevanza ai sensi del d.lgs. 231/01;
- ne vaglia la non manifesta infondatezza.

